

posta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

26. 107. (ex 25. 2). Conte.

Al comma 9, settimo rigo la parola: dodici è sostituita con la seguente: sessanta.

26. 108. (ex 25. 39). Massidda.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Ministero della sanità è tenuto a predisporre annualmente una relazione che identifichi i motivi dello sfondamento della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti tra la spesa farmaceutica delle regioni e i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari.

26. 113. (ex 25. 10). Lucchese, Del Barone.

Sopprimere il comma 10.

Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

26. 114. (ex 25. 24). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 10.

26. 115. (ex 25. 532). Malavenda.

Al comma 10, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: al 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: a 1 milione di lire.

26. 116. (ex 25. 17). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: al 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: a quella stabilita per il rinnovo di una AIC.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dal comma 10, capoverso 2-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di

natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

26. 117. (ex 25. 1). Conte.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa con le seguenti: a quella stabilita per il rinnovo di una AIC.

26. 118. (ex 25. 76). Massidda, Conte, Armosino, Leone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione con le seguenti: a un milione di lire.

Conseguentemente:

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis) Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 633, al punto 114) sono soppresse le seguenti parole: , ad eccezione dei prodotti omeopatici.

All'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

All'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 150.000;

2001: — 120.000;

2002: — 100.000.

26. 119. (ex Tab. A. 98). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 10, sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 120. (ex 25. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 60,999.

26. 124. (ex serie 65). Malavenda.

Seguono altri 2.295 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 51,001.

26. 125. (ex serie 65). Malavenda.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.

26. 131. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

*** 26. 132.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

*** 26. 121.** (ex 25. 7). Lucchese, Del Barone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 40.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 123. (ex 25. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 35.

26. 122. (ex 25. 6). Lucchese, Del Barone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

26. 129. (ex 25. 546). Malavenda.

Al comma 10, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione con le seguenti: ai medicinali di cui è documentata dalle imprese la totale esportazione.

26. 128. (ex 25. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: l'esportazione aggiungere le seguenti: esclusiva.

26. 127.(ex 25. 66). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari.

26. 130. (ex 25. 512). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela della popolazione.

26. 135. (ex 25. 557). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela di popoli colpiti da siccità.

26. 157. (ex 25. 511). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela di popoli colpiti da alluvioni.

26. 158. (ex 25. 510). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela dei popoli colpiti da calamità naturali.

26. 159. (ex 25. 547). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela dei popoli colpiti da disastro ecologico.

26. 160. (ex 25. 548). Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
26.183 DEL GOVERNO.

Al comma 10-ter, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente al comma 10-ter secondo periodo sostituire le parole: restante 50 per cento con le seguenti: restante 10 per cento.

Segue compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 26. 183. 2. Fontanini, Cè.

Al comma 10-ter, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente al comma 10-ter secondo periodo sostituire le parole: restante 50 per cento con le seguenti: restante 20 per cento.

Segue compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 26. 183. 2. Fontanini, Cè.

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

10-bis — Il comma 2 dell'articolo 70, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in « note » a tal fin approvate dalla stessa commissione, l'apposizione della firma del medico prescrittore sulla ricetta relativa ad uno dei predetti medicinali attesta, altresì, che ricorrono le condizioni stabilite dalla relativa « nota ». Il medico è responsabile, a tutti gli effetti, delle prescrizioni effettuate ai sensi del periodo precedente senza che ricorrano le condizioni previste dalla nota relativa al medicinale prescritto ».

10-ter. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: « Qualora dal controllo, effettuato anche in contraddittorio con il sanitario interessato, l'azienda sanitaria locale accerti che un medico ha prescritto tiri medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda medesima informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario e il Ministro della sanità per i provvedimenti di rispettiva competenza e irroga al medico una sanzione pecuniaria pari al prezzo delle confezioni di medici-

nali irregolarmente prescritte. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione pecuniaria sono destinate, per la quota del cinquanta per cento, all'azienda sanitaria locale che ha proceduto all'accertamento, per la copertura delle spese connesse ai controlli eseguiti, e per il restante cinquanta per cento alle entrate del bilancio dello Stato. Le aziende sanitarie locali sono tenute a verificare ogni anno, nell'ambito dei controlli previsti dal presente comma, la regolarità di non meno del cinque per cento delle ricette di farmaci la cui erogazione con onere a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinata al rispetto delle condizioni indicate dalla commissione unica del farmaco. Le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati e sulle misure adottate nell'anno precedente ai sensi del presente comma ».

26. 183 Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Nella tabella A parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 114) sono soppresse le seguenti parole: « , ad eccezione dei prodotti omeopatici ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

26. 133. (ex Tab. A. 120). Galletti, Procacci, Scalia, Altea, Attili, Bastianoni, Bielli, Boato, Bova, Burani Procaccini, Cento, Chiusoli, Crema, Dalla Chiesa, Gardiol, Gasperoni, Giannotti, Guidi, Leccese, Lucchese, Maselli, Nardini, Palma, Panattoni, Parrelli, Pisapia, Saraceni, Siniscalchi, Vignali, Widmann, Valpiana, Balocchi.

Sopprimere il comma 11.

26. 134. (ex 25. 531). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: settimanalmente.

26. 135. (ex 25. 500). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: mensilmente.

26. 136. (ex 25. 501). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: bimensilmente.

26. 137. (ex 25. 502). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: trimestralmente.

26. 138. (ex 25. 503). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: quadrimestralmente.

26. 139. (ex 25. 504). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

26. 140. (ex 25. 505). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle organizzazioni sindacali di categoria.

26. 141. (ex 25. 545). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle province.

26. 142. (ex 25. 544). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: ai comuni.

26. 143. (ex 25. 543). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle regioni.

26. 144. (ex 25. 509). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alla Camera dei deputati.

26. 145. (ex 25. 506). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: al Senato della Repubblica.

26. 147. (ex 25. 507). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle Commissioni parlamentari.

26. 148. (ex 25. 508). Malavenda.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le articolazioni periferiche del Ministero della Sanità sono titolate alla raccolta dei dati di vendita che dovranno essere forniti dalle singole aziende sanitarie.

26. 149. (ex 25. 81). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 3. Ai fini della presente legge, per crediti futuri si intendono i crediti che matureranno in base a contratti non ancora stipulati alla data della cessione.

4. I crediti oggetto della cessione possono essere sostituiti, su base rotativa, nel quadro della stessa operazione di cartolarizzazione, da altri crediti aventi caratteristiche analoghe, ai fini della loro individuazione in blocco.

5. La Banca d'Italia emana istruzioni per la individuazione in blocco dei crediti che possono formare oggetto di cessione alle società di cui all'articolo 3 ».

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c) » sono inserite le seguenti: « e 4, lettera b) »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti residenti negli Stati di cui all'articolo 26-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e raccolti dalla società cessionaria per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi »;

d) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 3. Alla carta commerciale emessa dalle società aventi per oggetto esclusivo l'acquisto e la vendita di titoli emessi da società per la cartolarizzazione dei crediti si applica, ai fini delle imposte sui redditi, il regime previsto all'articolo 5 ».

26. 01. (ex 25. 02). Targetti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Anticipazioni sui finanziamenti per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

1. Il Ministero della sanità è autorizzato ad erogare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in via anticipata e salvo conguaglio a ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico e privato a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni un importo fino all'80 per cento di quello erogato l'anno precedente.

26. 02 Governo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

*Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativa sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 — sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 6.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad

uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata »;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: « 26,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25,5 per cento »;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni »;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: « lire 1.680.000 », « lire 1.600.000 », « lire 1.500.000 », « lire 1.350.000 », « lire 1.250.000 » e « lire 1.150.000 », rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « lire 1.750.000 », « lire 1.650.000 », « lire 1.550.000 », « lire 1.400.000 », « lire 1.300.000 » e « lire 1.200.000 »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di

pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età. »;

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

« 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del

matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. »;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: « lire 700.000 », « lire 600.000 », « lire 500.000 », « lire 400.000 » e « lire 300.000 », rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « lire 750.000 », « lire 650.000 », « lire 550.000 », « lire 450.000 » e « lire 350.000 »;

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze »;

f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

g) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

« ART. 13-ter. — (Detrazioni per canoni di locazione). — 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una